

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3169 del 02/07/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA DEL SUBALVEO DEL TORRENTE MARANO AD USO IRRIGUO E CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL MEDESIMO CORSO D'ACQUA CON PORZIONE DI INVASO ARTIFICIALE AD USO AGRICOLO IN LOCALITA' PIAN DELLA PIEVE IN COMUNE DI CORIANO (RN) CONCESSIONARIO: BOLOGNA VINCENZO E ALTRI. PRATICA: RN14T0023.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3254 del 02/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità "*Progetto Demanio Idrico*");

PREMESSO CHE

- con nota del 30/10/2014 registrata al prot. n. PG/2014/402975 il Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede di Rimini (RN), ha chiesto ai Sig.ri Bologna Francesco CF

BLNFNC65D24H294R, Bologna Rosanna cf BLNRNN66C68H294B, Bologna Vincenzo CF BLGVCN63T26H294O e Mercatelli Domenica CF MRCDNC33H50D961Y, di regolarizzare l'occupazione demaniale rilevata dal C.F.S. con sopralluogo del 23/02/2014 in sponda destra del Torrente Marano identificata catastalmente al Fg. 15 del Comune di Coriano (RN) antistante i mappali 97, 139 e 140 ed al Fg. N. 16 antistante i mappali 98, 104, 105, 641, 642 e 643 di mq 26.575 ad uso agricolo, in parte occupata da vigneto e comprensivo di porzione di invaso artificiale. Tale regolarizzazione riguarda il periodo compreso tra il 2001 e l'agosto del 2013 perché successivamente risulta occupata dal Sig. Livio Bigucci;

- con nota PG/2015/177439 del 19/03/2015 il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, non avendo ricevuto risposta, ha provveduto a quantificare gli indennizzi per l'occupazione senza titolo accertata sulla base delle ortofoto e della documentazione agli atti;
- la parte dell'area demaniale citata individuata al Fg. 15 del Comune di Coriano (RN) antistante i mappali 97, 139 e 140 ed al Fg. N. 16 antistante i mappali 98, 104, 105, 641, 642 e 643 eccetto l'invaso ad uso agricolo oggetto del presente provvedimento, successivamente all'Agosto 2013 è stata concessionata con DD n. 6031 del 15/05/2015 al Sig. Livio Bigucci;
- con verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 155 del 16/06/2015 registrato al prot. n. PG/2015/172885 del 18/13/2015, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha contestato ai Sig.ri Bologna Francesco, Bologna Rosanna, Bologna Vincenzo e Mercatelli Domenica, l'utilizzo senza titolo relativo al periodo compreso tra il 2001 e il 2013, della citata area demaniale del Torrente Marano di mq 26.575 ad uso agricolo, in parte occupata da vigneto e comprensivo di porzione di invaso artificiale;

PRESO ATTO:

- della domanda PG/2015/263372 del 23/04/2015 corredata degli elaborati tecnici, con cui il sig. Bologna Francesco c.f. BLGFNC65D24H294R, residente nel comune di Coriano (RN), ha richiesto la concessione e regolarizzazione relativa all'uso di parte dell'area del demanio idrico

utilizzata fino al 2013, ubicata in sponda destra del torrente Marano nel tratto antistante alla particella 98 del Foglio 16 in comune di Coriano (RN) e occupata da una porzione di invaso agricolo di mq 1060 munito di recinzione su tutto il perimetro (Prat. n. RN14T0023);

- della domanda PG/2019/38202 del 08/09/2019 con cui il Sig. Bologna Vincenzo, c.f. BLGVNC63T26H2940 ha richiesto la concessione di derivazione da acque del subalveo del torrente Marano, ai sensi dell'art. 36 r.r. 41/2001 come mandatario dei Sig.ri Bologna Francesco c.f. BLNFNC65D24H294R, Bologna Rosanna c.f. BLNRNN66C68H294B e Mercatelli Domenica c.f. MRCDNC33H50D961Y;

DATO ATTO che la domanda del 2015 di occupazione del demanio idrico del torrente Marano è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 133 del 17/06/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

DATO ATTO che:

- le domande presentano i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36, r.r. 41/2001 e al procedimento relativo alla concessione di aree demaniali ai sensi dell'art. 16 e succ. della L.R. 7/2004;
- ai fini della definizione del canone la destinazione d'uso è qualificabile per la risorsa idrica come uso irriguo domestico, per l'occupazione dell'area demaniale come laghetto agricolo;

CONSIDERATO che

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:
- la derivazione non ricade all'interno di un parco o di un'area protetta né rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/73566 del 09/05/2019);
- Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (D.D. 1814 del 25/05/2018 PGDG/2018/7967 del 30/05/2018);

RITENUTO CHE l'attività di prelievo debba essere subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale calcolato come da Deliberazione n.4/2017 dell'AdBPo, pari a 0,06 l/s (DMV estivo: Mag-Sett) e 0,011 l/s (DMV invernale:Ott.-Apr.);

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019;
- hanno versato la prima rata di € 893,51 dell'importo relativo agli indennizzi risarcitori per l'occupazione pregressa dell'area per un ammontare di complessivo di € 3.451 comprensivo degli interessi legali maturati e dovranno versare € 2.557,5 più gli interessi legali dovuti alla scadenza di ciascuna rata, secondo il piano di rateizzazione deliberato con DD n. AMB-2019-1283 del 15/03/2019;
- hanno versato in data 14/06/2019, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione della risorsa idrica e della richiesta di occupazione di area del demanio idrico sia compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata

dall' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Bologna Vincenzo, c.f. BLGVNC63T26H2940 mandatario dei Sig.ri Bologna Francesco c.f. BLNFNC65D24H294R, Bologna Rosanna c.f. BLNRNN66C68H294B e Mercatelli Domenica c.f. MRCDNC33H50D961Y, la concessione relativa alla derivazione di acqua pubblica del subalveo del torrente Marano, cod. pratica RN14T0023 ai sensi dell' art. 36, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante una pompa trasportata da trattore per il riempimento di una cisterna a fini irrigui per orto domestico in area privata nel solo periodo estivo;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Coriano (RN), Loc. Pian della Pieve, censito al fg. n. 16, mapp. n. 643 ; coordinate UTM RER 786633; y: 874851;
 - destinazione della risorsa ad uso domestico per irrigazione orto di mq 816;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 25,00;
2. di assentire inoltre la concessione e regolarizzazione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione con porzione di vaso artificiale, con acqua di subalveo, ad uso agricolo di mq 1060, munito di recinzione su tutto il perimetro, in area demaniale del Torrente Marano, individuata nel tratto antistante alla particella 98 del Foglio 16 del comune di Coriano (RN), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2023;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal mandatario della concessione in data 20/06/2019;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 140,16 euro;

6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento al mandatario;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione del demanio idrico del torrente Marano con porzione di lago di subalveo, rilasciata a Sig. Bologna Vincenzo, c.f. BLGVNC63T26H2940 mandatario dei Sig.ri Bologna Francesco c.f. BLNFNC65D24H294R, Bologna Rosanna c.f. BLNRNN66C68H294B e Mercatelli Domenica c.f. MRCDNC33H50D961Y (cod. RN14T0023).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pompa trasportata da trattore per il riempimento di una cisterna a fini irrigui per orto domestico in area privata nel solo periodo estivo, sita in Comune di Coriano (RN), Loc. Pian della Pieve, su terreno di proprietà dei concessionari, censito al fg. n. 16, mapp. n. 643; coordinate UTM RER 786633; y: 874851.

2. ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso domestico per irrigazione su un orto di 816 mq.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 25,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nel solo periodo estivo.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Rio Marano - Codice: 200000000000 3 ER

ARTICOLO 3 - AREA DEMANIALE DESCRIZIONE E UBICAZIONE

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Marano, individuata catastalmente al foglio 16 fronte mappale 98 del Comune di Coriano (RN), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 1060, è destinata all'occupazione con porzione di invaso artificiale di con acqua di sbalveo del torrente Marano, ad uso agricolo.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente avente IBAN IT25R0760102400001018766707, oppure su conto corrente postale n. 1018766707 IT25R0760102400001018766707, intestato a "STB – Romagna", (riferimento SAC di Rimini), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5- DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2023.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare al prelievo di acqua pubblica dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza di acqua.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER L'USO DELLA RISORSA IDRICA

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la

durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

7. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI PER L'USO DELL'AREA DEMANIALE

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, del Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (D.D. 1814 del 25/05/2018 PGDG/2018/7967 del 30/05/2018):

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*

2. *In considerazione del fatto che l'area richiesta in concessione è limitrofa all'intervento previsto dal Piano Nazionale Rischio idrogeologico 2015-2020 "Italia Sicura"- Torrente Marano cod. 08IR297/G1, nel caso venga finanziato l'intervento di messa in sicurezza idraulica, il concessionario dovrà abbandonare i luoghi e provvedere alla rimessa in pristino nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme sulla gestione del demanio idrico;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
4. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*

ARTICOLO 11 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione dell'area demaniale viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 13 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.